

## REGOLAMENTO FREQUENZA VOLONTARI/OSSERVATORI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono frequentare le Strutture dell'ASL per acquisire esperienze e conoscenze tipiche di ciascuna posizione funzionale presente nella dotazione organica dell'Azienda Sanitaria.
2. Il presente Regolamento non si applica ai laureati medici della Facoltà di Medicina e Chirurgia e di altre Facoltà ammessi al tirocinio pratico ospedaliero ai fini della partecipazione all'esame di Stato, nonché agli iscritti ai corsi di laurea e/o Scuole di Specializzazione o formazione professionale per i quali il tirocinio sia previsto dalle normative dei corsi e/o scuole frequentati, ai fini dell'acquisizione della laurea o della specializzazione post-laurea o del diploma di formazione professionale.
3. Nell'eventualità di iscritti ai Corsi di Laurea e/o Scuole di Specializzazione estere, si valuterà caso per caso a seconda della tipologia di percorso formativo

### Art. 2 - Condizioni generali

1. L'ammissione a frequentare volontariamente le Strutture dell'ASL è subordinata al possesso da parte degli istanti degli stessi requisiti specifici previsti per l'accesso ai concorsi alle posizioni aziendali di pari qualifica professionale. L'ammissione è altresì subordinata alla presa visione ed integrale accettazione del presente regolamento.
2. Sono ammessi soggetti già in trattamento di quiescenza non oltre il 70° anno di età.
3. L'ammissione alla frequenza volontaria degli appartenenti ai profili professionali afferenti alla Direzione delle Professioni Sanitarie (Di.P.Sa.) è subordinata alla valutazione, da parte del Direttore della Struttura Di.P.Sa., della congruenza della domanda e degli obiettivi formativi del richiedente.
4. E' altresì concessa la frequenza volontaria a solo scopo osservazionale nei seguenti casi:
  - a medici non specializzati in possesso di abilitazione professionale in qualità di Osservatore o per lo svolgimento di attività medico-generiche (attività di auscultazione mediante stetoscopio, palpazione addome, esclusa ogni attività clinica/chirurgica e di prelievo);
  - a studenti in Medicina, regolarmente iscritti, anche al 1° anno, per lo svolgimento di attività pratiche stabilite dall'Università di appartenenza e relative al Corso dell'anno di studio frequentato;
  - a studenti di altre facoltà, anche al primo anno, per i quali si valuterà caso per caso a seconda della tipologia di percorso formativo.

5. La frequenza è autorizzata per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno e comporta un impegno orario da concordare con il Responsabile della Struttura interessata.

Nel caso di frequenza in più Strutture o Dipartimenti diversi, l'istanza di ammissione deve essere presentata su moduli separati e con orari da concordare con i rispettivi Responsabili.

6. L'attività degli ammessi alla frequenza si svolge sulla base delle disposizioni ed indicazioni del Responsabile dell'articolazione organizzativa interessata, al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo.
7. Le frequenze di cui al presente Regolamento sono svolte a titolo assolutamente gratuito e non comportano, ad ogni effetto, l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d'opera professionale con l'Azienda Sanitaria e pertanto sono esclusi da retribuzione e dall'estensione di qualsiasi rapporto di subordinazione gerarchica.

### **Art. 3 - Criteri per la definizione del numero delle frequenze**

1. I frequentatori non devono essere in numero superiore alla dotazione organica del profilo professionale corrispondente, prevista per la Struttura presso cui viene richiesta la frequenza.
2. Nei casi in cui la dotazione organica sia inferiore a due, il numero degli ammessi alla frequenza è comunque fissato in una unità, fermo restando l'arrotondamento in difetto quando il numero dei posti di riferimento è dispari.
3. I frequentatori della Di.P.Sa. non devono superare il 50% della dotazione organica della struttura ospitante. L'impegno orario non dovrà superare le 38 ore settimanali e si svilupperà di norma nella turnistica prevista in base al progetto formativo del volontario con esclusione dei turni notturni e festivi.
4. Il Direttore Generale potrà autorizzare eventuali deroghe al numero ed alla durata della frequenza su motivata proposta del Responsabile della Struttura interessata.

### **Art. 4 - Adempimenti degli aspiranti alla frequenza**

1. Coloro che aspirano ad essere ammessi alla frequenza in oggetto sono tenuti a presentare specifica domanda sugli appositi moduli aziendali predisposti per i diversi profili, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella.
2. Gli interessati dovranno indicare i dati anagrafici, il titolo di studio conseguito, i motivi della richiesta e la/le Strutture che intendono frequentare e, comunque, compilare correttamente il modulo in ogni sua parte.

3. L'inizio della frequenza è subordinato comunque a presentazione di:

**Per frequenze volontarie di Medici specializzati e figure professionali sanitarie**

- certificato medico di idoneità alla mansione quale volontario;
- idonea polizza assicurativa, per invalidità permanente e morte conseguente ad infortunio e malattie professionali compreso rischio infettivo da HIV - Epatite B e C – Covid ecc.. Il massimale assicurato deve essere almeno di:

€ 150.000,0                    *per morte*

€ 150.000,0                    *per invalidità permanente*

- idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a garanzia dei rischi inerenti l'attività oggetto della frequenza.

**Per frequenze volontarie di figure amministrative**

- certificato medico di idoneità (sono esonerati dalla visita medica gli Osservatori amministrativi che svolgono attività su VDT < 20 ore/settimana);

**Per frequenze a scopo osservazionale**

- certificato medico di idoneità alla mansione quale volontario osservatore (sono esonerati dalla visita medica gli Osservatori amministrativi che svolgono attività su VDT < 20 ore/settimana);
- dichiarazione con la quale tutti gli Osservatori sollevano l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni ed eventuali danni che potrebbero arrecare a terzi;
- presentazione, per i soli Osservatori sanitari, di idonea polizza assicurativa contro il rischio infettivo (HIV - Epatite B e C – Covid ecc.) con massimale almeno € 100.000,0).

**Art. 5 - Esame delle domande**

1. Sulle domande di ammissione esprimono il proprio parere:

a. per le Strutture Dipartimentalizzate:

il Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore della Struttura Complessa o Semplice interessata presso la quale viene richiesta la frequenza;

b. per le Strutture non Dipartimentalizzate:

il Responsabile della Struttura interessata;

c. per le altre articolazioni organizzative:

i Responsabili di riferimento in base al Piano di Organizzazione aziendale.

2. La DI.P.Sa. esprime parere sulle domande di ammissione previa valutazione della congruenza della richiesta, degli obiettivi e dopo aver ottenuto il parere di competenza del Direttore del Dipartimento di appartenenza della Struttura ospitante il professionista volontario.

#### **Art. 6 - Ammissione alla frequenza**

1. L'autorizzazione alla frequenza volontaria con indicazione della relativa data di inizio è concessa dal Direttore Generale con delega al Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo secondo la competenza.
2. Per ogni volontario ammesso alla frequenza è disposta l'emissione di badge/cartellino di riconoscimento.
3. Al termine del periodo, per ottenere un nuovo periodo di frequenza volontaria, gli interessati dovranno presentare, due mesi prima della scadenza, nuova domanda di ammissione con la procedura di cui ai punti precedenti.

#### **Art. 7 - Assenze, sospensioni, integrazioni e revoche**

1. La cessazione anticipata della frequenza deve essere comunicata, non oltre 10 gg. antecedenti la cessazione, al Responsabile della Struttura competente e alla Struttura Affari Generali Legali e Istituzionali.
2. La frequenza può essere revocata in qualsiasi momento dal Direttore Generale dell'Azienda su proposta motivata del Responsabile della Struttura interessata, individuato in base ai criteri dell'art. 5.

#### **Art. 8 - Registrazione e controllo degli ammessi alla frequenza e certificazioni**

1. Presso la Struttura Affari Generali Legali e Istituzionali è istituito un apposito registro nel quale i frequentanti vengono iscritti con l'indicazione di un numero progressivo in ordine cronologico, del periodo di frequenza e della Struttura.
2. I frequentatori hanno pertanto l'obbligo di portare in maniera visibile l'apposito tesserino di riconoscimento che verrà loro consegnato al momento dell'ammissione e che dovrà essere restituito, al termine del periodo di frequenza, alla Struttura Affari Generali, Legali e Istituzionali.
3. Le certificazioni attestanti l'effettuazione dei periodi di frequenza svolti sono rilasciate a firma dei soggetti individuati all'art. 5. In tali certificazioni si farà menzione solo dei periodi effettivamente svolti.

#### **Art. 9 . Mensa**

I frequentatori possono accedere alla mensa fruendo delle condizioni praticate ai non dipendenti.

#### **Art. 10 - Obblighi del frequentatore**

1. Il frequentatore è tenuto a rispettare tutte le norme comportamentali previste per il personale dipendente e le direttive impartite dal Responsabile della Struttura interessata.
2. Il frequentatore dovrà operare nel rispetto delle soluzioni organizzative aziendali e secondo le indicazioni del Responsabile di riferimento oltre che della norma di natura deontologico-professionale.
3. Il frequentatore di aree esposte a rischio radiologico o di altre aree a rischio dovrà sottoporsi agli stessi controlli previsti per il personale dipendente.
4. Il frequentatore (medico o di figura professionale sanitaria, sentito il Coordinatore della Struttura), è tenuto ad indossare la divisa (camice o giacca con pantaloni) prevista per il personale della relativa qualifica, apponendo sul taschino un segno distintivo fornito dall'Azienda.
5. Il frequentatore ha l'obbligo di rispettare il Codice di comportamento dell'ASL BI che gli viene consegnato all'atto dell'ammissione.

#### **Art. 11 - Informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro**

Gli ammessi alla frequenza saranno oggetto di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **Art. 12 – Mallevezione di responsabilità**

Gli ammessi alla frequenza di cui alla presente disciplina sono direttamente responsabili degli atti compiuti durante la stessa anche se espressamente autorizzati dal Responsabile della Struttura di riferimento.